

IPSOA

DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO

2026

9

INSERTO

Fondo di Tesoreria:
profili normativi e amministrativi
dell'obbligo contributivo

CONSIGLI OPERATIVI

Accordi di forfetizzazione
dello straordinario

TUTELA DELLA PRIVACY

Controllo da remoto
del lavoratore

PENSIONI

Ricongiunzione bidirezionale
tra Gestione separata
e Casse professionali

PERCORSI DI FEBBRAIO

**COMPORTAMENTI
ILLECITI SUL LUOGO
DI LAVORO: TUTELE,
CONSEGUENZE
E RESPONSABILITÀ**

E. Barraco, E. Ragagnin, G. Alletto

Evoluzione giurisprudenziale
Mobbing e straining

Ritorsioni sul lavoro
Demansionamento
e discriminazioni

Condotte datoriali illecite
e conseguenze
Stress lavoro-correlato
e burnout

IN QUESTO NUMERO

**Responsabilità
del datore di lavoro**

Dovere di controllo, prevenzione
e sicurezza

ON-LINE

www.edicolaprofessionale.com Wolters Kluwer

Fondo di Tesoreria: profili normativi e amministrativi dell'obbligo contributivo

di **Luca Barbieri,**
Matteo Raglio

 Wolters Kluwer

Fondo di Tesoreria: profili normativi e amministrativi dell'obbligo contributivo

Luca Barbieri e Matteo Raglio - ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'impianto giuridico che, ai sensi dell'art. 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, definisce il meccanismo di finanziamento del «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile» (1) risulta esser significativamente modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Infatti, l'introduzione dei periodi sesto e settimo del citato art. 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha comportato un sensibile ampliamento dell'ambito soggettivo d'applicazione dell'obbligo di contribuzione a detto Fondo, senza che siano state apportate modificazioni di rilievo ai criteri di determinazione della misura del contributo dovuto e ai termini e alle modalità di versamento dello stesso, se non con riferimento a quanto disposto dall'art. 8, commi 7-*quinquies* e 9-*bis* del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (2), per effetto del quale, come meglio precisato in seguito, a decorrere dal 1° luglio 2026 il lavoratore di prima o

nuova assunzione potrà scegliere, entro sessanta giorni dalla data d'assunzione, di mantenere il Trattamento di fine rapporto (Tfr) nell'alveo dell'art. 2120 del Codice civile anziché disporre la destinazione ad un fondo di previdenza complementare individuato in virtù di una propria manifestazione di volontà o per adesione automatica (3).

Come noto, nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2025, il citato art. 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha obbligato, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, il datore di lavoro che nel corso dell'anno 2006 abbia registrato una media occupazionale annua pari ad almeno 50 addetti a versare al suddetto Fondo – al netto del contributo aggiuntivo di cui all'art. 3, ultimo comma della legge 29 maggio 1982, n. 297 – un contributo mensile pari alla quota di Tfr maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinata a fondi di previdenza complementare.

Modalità e termini di versamento del contributo, in relazione al quale è stabilito trovino applicazione le

(1) Il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile» è stato istituito dall'art. 1, comma 755, primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale le modalità di finanziamento del Fondo stesso, gestito dall'Inps per conto dello Stato, rispondono al principio della ripartizione.

Come noto, l'art. 1, comma 755, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che il Fondo garantisca ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del Trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice civile per la quota corrispondente ai versamenti effettuati dal datore di lavoro in ragione dell'art. 1, comma 756 della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(2) Seppure in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2026, tali disposizioni, introdotte rispettivamente dall'art. 1, comma 203, lett. c) ed e) della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è disposto troveranno effettiva applicazione dal 1° luglio 2026 e alla luce delle istruzioni che al riguardo saranno elaborate dalla Com-

missione di Vigilanza sui Fondi Pensione (art. 1, comma 205 della legge 30 dicembre 2025, n. 199).

(3) Artt. 7 e 7-*ter* del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, rispettivamente modificato e inserito dall'art. 1, comma 204, lett. b) e c) della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Nella formulazione vigente sino al 30 giugno 2026, l'art. 8, comma 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 prevede che la volontà di aderire ad un fondo di previdenza complementare possa essere espressa secondo modalità tacite o esplicite entro sei mesi dalla data di prima assunzione. Qualora entro detto termine il lavoratore opti espressamente per il mantenimento del Tfr presso il datore di lavoro secondo la disciplina prevista dall'art. 2120 del Codice civile, il datore di lavoro compreso nell'ambito d'applicazione dell'art. 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è tenuto al versamento della contribuzione al Fondo in misura pari al Tfr maturando, includendo la quota di Tfr maturata dal lavoratore tra la data di assunzione e la data di espressione della scelta (Inps, circolare 3 aprile 2007 n. 70).